

CONTRATTO PER I SERVIZI DI VIGILANZA PER L'UNITA' TERRITORIALE ACI DI PORDENONE

Tra

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, Unità Territoriale di Pordenone (di seguito chiamato ACI), Via del Maglio n° 2, partita IVA 00907501001 nella persona di Ernesto Mele, in qualità di Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Pordenone

e

la Società Vedetta2 Mondialpol Spa (di seguito chiamata Società) con sede legale a Como, via Enrico Fermi n°18 codice fiscale e partita Iva 00780120135, nella persona del Legale Rappresentante e Consigliere Delegato, Massimo Gasparotto, nato a Gallarate(VA) il 15/05/1956;

premessi che

- a) la Società risultata l'unica ad aver presentato formale preventivo tramite le procedure tradizionali, in seguito alle ricerche di mercato, per il servizio di vigilanza dei locali dell'Unità Territoriale ACI di Pordenone, avendo formulato l'offerta per il servizio, valutata competitiva e economicamente vantaggiosa;
- b) al termine servizio viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato appresso riportato:
le prestazioni di vigilanza locali come meglio descritte negli articoli 6 e 7 del presente contratto, comprese le attività connesse a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente contratto, del capitolato tecnico;
- c) la Società è in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti ed è munita delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio delle attività di cui al presente contratto e, in particolare, dell'autorizzazione prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza e trasporto valori, rilasciata ex articolo 134 e seguenti del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. del 18.06.1931 n.773;
- d) la Società affidataria dichiara che quanto risulta dal presente documento e dal capitolato tecnico definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse e gli atti formalizzati in questa sede (presente contratto e capitolato tecnico), ancorché non menzionati nel presente schema di contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. I servizi sono regolati:
 - dal presente schema di contratto;
 - dal capitolato tecnico.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge, ai regolamenti ed ai Contratti Collettivi di Categoria regolanti la materia ed il settore delle imprese di vigilanza e trasporto valori.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto i servizi di vigilanza dei locali dell'Unità Territoriale ACI di Pordenone, un numero di ispezioni notturne esterne come di seguito indicato e l'eventuale intervento presso i locali interni dell'Ufficio, su richiesta della Questura di Pordenone, in caso di azionamento dell'allarme, come descritto nel successivo articolo 6.

ART. 3 - DURATA - PROROGA

1. Il presente contratto ha la durata di 2 anni, con decorrenza dal 03 luglio 2020 al 2 luglio 2022.
2. Per particolari esigenze connesse a cambiamenti di carattere organizzativo, a cambiamenti di sede, all'avvio di una nuova gara, il termine di scadenza contrattuale di cui al 1° comma può essere prorogato fino ad un massimo di tre mesi. In tal caso, il servizio è regolato dalle stesse clausole e condizioni previste nel presente contratto.

ART. 4 - PERIODO DI PROVA

1. Per i primi tre mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
2. Al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di dieci giorni da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All'iniziativa del recesso dell'ACI non potrà essere opposta, da parte della Società, la circostanza di aver già effettuato servizi di vigilanza e/o trasporto valori oggetto di appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
3. Nell'eventualità di recesso alla Società spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo.

ART. 5 - ARTICOLAZIONE E MODALITA' DEL SERVIZIO

1. La Società assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, in conformità alle condizioni e modalità contenute nel presente contratto e secondo le prescrizioni di leggi vigenti in materia.
2. Il servizio verrà eseguito dalla Società con la massima cura, diligenza e tempestività, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.
3. La Società dovrà fare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore all'ACI comunicazione scritta di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio.
4. La Società non potrà apportare variazioni - pena la risoluzione di diritto del presente contratto - alle modalità di esecuzione di ogni servizio. L'ACI si riserva, tuttavia, il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
5. Qualora le variazioni al servizio di cui al precedente comma 4°, dovessero comportare costi aggiuntivi per la Società, quest'ultima ne darà immediata comunicazione all'ACI, che valuterà l'ammontare degli importi per le prestazioni richieste, in ragione del corrispettivo indicato dall'art.11.
6. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione dei locali da vigilare e della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.

ART. 6 - SERVIZIO DI VIGILANZA

1. Il servizio di vigilanza dovrà assicurare il controllo degli accessi e delle aree esterne dell'Ufficio, la salvaguardia e la sicurezza dell'immobile, nel rispetto delle esigenze dell'Unità Territoriale ACI di Pordenone e sarà espletato con le modalità di seguito indicate:
Il servizio verrà effettuato in via Del Maglio n. 2 – Pordenone, sede dell'Unità Territoriale ACI, dove saranno effettuate numero due ronde, tutti i giorni dell'anno nella fascia di orario serale e notturno nei giorni lavorativi dalle ore 20,00 alle ore 7,00, e, nei giorni festivi, dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del primo giorno lavorativo utile con orario di visita casuale e variabile nel corso dei giorni come di seguito specificato:

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì: orario serale e notturno, dalle 20,00 alle 7,00 del mattino seguente;
- venerdì, sabato domenica: dalle 20.00 del venerdì alle 7.00 del lunedì mattina;
- festività riconosciute dalle 20.00 del giorno precedente alle 7.00 del primo giorno successivo lavorativo;
- 8 settembre festività santo patrono, come per le festività riconosciute.

Durante lo svolgimento del servizio saranno controllate tutte le vie di accesso dell'Ufficio e ne saranno verificate le chiusure, con particolare riguardo alla grata metallica posta al primo piano a protezione dell'ingresso dello stesso.

Sarà compito di ACI, fornire al contraente il recapito da poter contattare in caso di estrema necessità.

ART. 7 - PERSONALE ADDETTO

1. La Società si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale addetto al servizio, specificando le generalità, la qualifica ed il numero di matricola; l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato o di eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il personale addetto al servizio dovrà essere in possesso della prescritta licenza di guardia giurata e, durante lo svolgimento del servizio, dovrà indossare l'uniforme, essere munito di pistola, portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza e dovrà essere radiocollegato con la Centrale Operativa Principale e con tutte le radiomobili della Società ovunque operanti.
3. La Società garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali.
4. In caso di assenza dell'addetto al servizio, la Società, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro dipendente all'uopo incaricato.
5. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento dell'ACI che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi la Società si impegna a soddisfare le richieste dell'ACI con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa di legge vigente.

ART. 8- CORRISPETTIVO

1. Per il servizio oggetto del presente contratto l'ACI corrisponderà alla Società il compenso di seguito indicato:
 € 41,375 oltre IVA, quale canone mensile per il servizio di vigilanza, onnicomprensivo dell'intervento su chiamata, illimitate, eventualmente richiesto dalla Questura, in seguito a segnalazione d'allarme;

ART. 09 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, salvo diverse disposizioni, la Società dovrà emettere con cadenza mensile posticipata, fatture in formato elettronico ai sensi dell'art.1, commi 209-214 della L.n.244/2007, che dovranno portare in evidenza i servizi svolti, il periodo di riferimento, nonché il Codice Univoco Ufficio (IPA) n CEM9M5, il Codice Identificativo di Gara (Smart-CIG) n **Z032D6EEC2**, unico per tutto il periodo contrattuale, e il numero del contratto SAP (detto numero verrà comunicato successivamente all'aggiudicatario)

2. Dovranno, inoltre, essere specificati i dati fiscali: importo imponibile, importo IVA, ai sensi di legge, e il totale da pagare.
3. La fattura dovrà, inoltre, essere corredata da un report di esecuzione lavoro dal quale dovrà risultare ogni attività svolta, nonché le ore di servizio effettivamente prestate.
4. Il pagamento verrà effettuato nei termini di legge presso le Poste Italiane S.p.A. o l'Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico, sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dalla Ditta in sede di stipula del contratto, previa verifica, da parte dell'ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.
5. L'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
6. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.
7. Nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l'ACI, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

ART. 10- RAPPORTI TRA LE PARTI

1. La Società provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta straordinaria.
2. Per l'ACI i rapporti verranno tenuti con il Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Pordenone o con un suo incaricato.

ART.11 - IMPEGNI SPECIFICI DELLA DITTA

La Società si obbliga :

- ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima cura, sollecitudine e riservatezza, nonché ad impiegare i necessari mezzi di difesa e di sicurezza dei valori trasportati;
 - ad applicare nei confronti del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali di categoria;
 - a provvedere al versamento di tutti i contributi assicurativi ed assistenziali obbligatori, nonché ad osservare tutte le norme legislative in materia di rapporti di lavoro;
 - in caso di sciopero del proprio personale, a darne immediata comunicazione all'ACI, fermo restando l'obbligo di assicurare l'espletamento del servizio ove necessario a garantire il regolare svolgimento delle attività di istituto dell'ACI.
2. La Società è, altresì, tenuta, nell'esecuzione del servizio, all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e relative circolari.

ART.12 - RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

1. La Società è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari in materia di vigilanza e trasporto valori.
2. La Società è responsabile dell'opera del personale dalla stessa dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni previste dai locali regolamenti.
3. La Società si impegna a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.

4. La Ditta si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla ditta o al personale di cui la ditta risponda per legge e relativi al presente contratto.
5. La Ditta assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACI che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

ART. 13 - OSSERVANZA NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

La Ditta nell'esecuzione del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., **ivi comprese le disposizioni emanate dalle Autorità Competenti in materia di contenimento dell'emergenza COVID19.**

La Ditta si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio richiesto e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza, l'ACI da ogni responsabilità.

Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, a dotarli dei dispositivi di protezione necessari per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La Ditta si impegna a produrre copia del proprio POS (piano operativo di sicurezza) e a comunicare il nominativo del proprio responsabile SPP.

Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza per le situazioni di rischio interferenti, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i., allo stato attuale, non sono individuabili rischi da interferenze e, pertanto, i costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00.

L'ACI assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si impegna a fornire le informazioni su eventuali rischi specifici dovessero sopraggiungere nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle eventuali misure di prevenzione e di emergenza da adottare. A tal fine, le parti convengono che, in tal caso, sarà predisposto quanto necessario per l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che individui le eventuali interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

ART. 14 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La Ditta si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti di lavoro.

La Ditta si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto, e a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi.

ART. 15 - RECESSO

L'ACI si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Ditta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante PEC nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, trasferimento, riduzione o soppressione di uffici;

All'ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.

ART.16 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di arbitraria sospensione delle prestazioni da parte della Ditta e/o di inadempienze e/o servizi parzialmente effettuati, l'ACI procederà alle contestazioni per le vie brevi che, se si rivelassero inutili, saranno seguite da contestazione scritta degli addebiti con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento.

Nell'ipotesi in cui la Ditta, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, l'ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, mediante comunicazione inoltrata con PEC, e procedere all'azione per il risarcimento del maggior danno subito e l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

In ogni caso, l'ACI procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c nei seguenti casi:

1. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 nel corso della procedura espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;
2. perdita, da parte della Società, dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
3. avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
4. gravi e ripetute violazioni delle legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
6. gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
7. in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto.

L'ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi effettivamente resi ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l'ACI stesso debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.

ART. 17 - APPLICAZIONE DELLE PENALI

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, qualora la Società non esegua o esegua parzialmente anche una sola delle prestazioni relative ai servizi oggetto del contratto ovvero non le esegua con le modalità ed i tempi previsti nel contratto e nel capitolato tecnico o in conformità alle disposizioni impartite dal Responsabile dell'esecuzione, l'ACI potrà applicare una penale variabile dal 2% (dueper cento) al 5% (cinqueper cento) del corrispettivo mensile relativo al servizio interessato all'inadempimento in ragione della gravità dell'inadempimento, come di seguito specificato:

- prima inadempienza contrattuale	2%
- seconda inadempienza contrattuale	3%
- terza inadempienza contrattuale	4%
- quarta inadempienza contrattuale	5%

Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente 5 (cinque) inadempienze, ovvero nel caso in cui le penali applicate dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l'ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo provvederà all'incameramento della garanzia definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 10 (dieci) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ACI; trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di legge vigenti.

In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000.

In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La Ditta si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.

La Ditta si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento dei propri eventuali subcontraenti ai suddetti obblighi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 20 - NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI

La Società riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare la Società assume l'obbligo di comunicare immediatamente all'ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all'art.80 del D.gs. n.50/2016 e s.m.i., come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.

ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta dichiara di conoscere e di essere edotto sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 nr. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il testo integrale del codice, al quale si rinvia, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, www.aci.it, nella sezione bandi di gara.

La Ditta è tenuta a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.

ART 22 - TRASPARENZA E PATTO D'INTEGRITA'

La società espressamente ed irrevocabilmente:

1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compere azioni comunque volte agli stessi fini;
4. dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del trattato CE ed articoli 2 e seguenti della legge n.287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ. per fatto e colpa della società.

ART 23 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Sono a carico della Ditta tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, compresa la spesa per il bollo.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

Unità Territoriale Aci di Pordenone
il Responsabile

Ernesto Mele

Firmato il 26/06/2020

LA SOCIETA'
Il legale rappresentante

File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
7m apposte: 1)	Firma CADES OK Data di verifica: 02/07/2020 11:26:47 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	GIANCARLO DE FINA	TINIT-DFNGCR59A29B662D	non presente



Automobile Club d'Italia

CAPITOLATO TECNICO

**Modalità e condizioni di esecuzione dei servizi di
vigilanza l'Unità Territoriale Aci di
Pordenone**

VIGILANZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DEL SISTEMA D'ALLARME

Condizioni e modalità di svolgimento del servizio

Il sistema d'allarme installato presso i locali dell'Unità Territoriale di Pordenone dovrà essere collegato alla centrale operativa della società dal momento della chiusura degli uffici fino al momento della riapertura degli stessi.

In caso di segnalazione del sistema d'allarme, la Società dovrà assicurare un intervento immediato mediante una propria pattuglia, costantemente radiocollegata con la Centrale Operativa Principale e con tutte le radiomobili operanti, che opererà in conformità alle procedure ordinariamente previste.

I responsabili della Sala Operativa contatteranno i responsabili indicati da ACI, ove possibile, per definire eventuali ulteriori modalità di intervento, sulla base degli accordi precedentemente stabiliti.

Il servizio di vigilanza dovrà assicurare, inoltre, il controllo degli accessi e delle aree esterne dell'ufficio, la salvaguardia e la sicurezza dell'immobile, nel rispetto delle esigenze dell'Unità Territoriale Aci di Pordenone e sarà espletato con le seguenti modalità:

- il servizio verrà effettuato in via del Maglio n°2 a Pordenone, sede dell'Unità Territoriale Aci, dove saranno effettuate numero **due** ronde, tutti i giorni dell'anno nella fascia di orario serale e notturno nei giorni lavorativi dalle ore 20:00 alle ore 7:00, e, nei giorni festivi, dalle ore 20:00 alle ore 7:00 del primo giorno lavorativo utile, con orario di visita casuale e variabile nel corso dei giorni come di seguito specificato:
- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì: orario serale e notturno, dalle ore 20:00 alle ore 7:00 del mattino seguente;
- venerdì, sabato, domenica: dalle ore 20:00 del venerdì alle ore 7:00 del lunedì successivo;
- festività riconosciute: dalle ore 20:00 del giorno precedente alle ore 7:00 del primo giorno successivo lavorativo;
- 8 settembre festività del Santo Patrono: come le festività riconosciute.

Durante lo svolgimento del servizio saranno controllate tutte le vie d'accesso all'Ufficio e dovranno essere verificate le chiusure, con particolare riguardo alla grata metallica posta al primo piano a protezione dell'ingresso.

Nel costo mensile del collegamento sono da ricomprendere le chiamate di "Pronto intervento" in caso di segnalazione del sistema d'allarme.

Ulteriori indicazioni sulle modalità operative del servizio verranno disposte dal Responsabile dell'Unità Territoriale di Pordenone, sulla base delle specifiche esigenze dell'Ufficio.

Consegna e custodia delle chiavi:

La Società prende in consegna copia delle chiavi di accesso ai locali degli uffici ACI.

Le suddette chiavi sono consegnate racchiuse nel plico intestato e sigillato, che dovrà essere custodito presso la sede operativa della Società.

La Società sarà tenuta al risarcimento dei danni derivanti sia dall'uso illegittimo delle chiavi di accesso da parte dei propri dipendenti che dalla sottrazione o smarrimento delle stesse e si obbliga, in quest'ultima ipotesi, a sostenere la spesa per la sostituzione delle relative serrature con

altre nuove di fabbrica e di pari grado di sicurezza. Ovviamente detta sostituzione verrà eseguita da Ditta incaricata dall'ACI.

5.4.0 - Data: 02.07.2020 13:26:17 - Esito Firme

File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
cnico.pdf (7m apposte: 1)	Firma CADES OK Data di verifica: 02/07/2020 11:25:56 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	GIANCARLO DE FINA	TINIT-DFNGCR59A29B662D	non presente